





# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: **Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Legge 160/2019.**

### **PREMESSO CHE:**

- a. l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- b. per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;*
- c. ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che: *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"*;

**CONSIDERATO CHE**, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

strutture attrezzate in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dal Regolamento per l'applicazione della COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97 approvato, da ultimo, con deliberazione del C.C. n. 30 del 30/06/2008, e dal regolamento del Commercio, approvato con deliberazione del C.C. n. 28 del 21/06/2006;

**VISTA** la disposizione contenuta nel comma 838 *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;*

**VISTA** la proposta di regolamento per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, che sviluppano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a. il nuovo canone sulla base dell'articolazione territoriale prevista per il canone unico di occupazione;
- b. la possibilità per la giunta comunale di definire specifiche tariffe nel rispetto dei limiti di legge che fissa una tariffa ordinaria non maggiorabile oltre al limite del 25%;
- c. in merito alla procedura amministrativa rinvia alle regole approvate ai regolamenti comunali relativi al commercio su area pubblica;
- d. definizione delle regole relative alla riscossione, ordinaria e coattiva, disciplina dell'accertamento esecutivo patrimoniale e al sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019;

**RAVVISATA** la necessità di istituire e disciplinare il canone al fine di definire le regole per l'applicazione del nuovo canone di concessione, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie, tenuto conto del limite di crescita tariffaria imposta dalla norma;

**RITENUTO** di proporre l'approvazione del Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

**VISTO** l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

**VISTA** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

**RITENUTO**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale dei mercati non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

**VISTI:**

- a. l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b. il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*"; il predetto termine è stato in seguito prorogato con decreto del Ministero dell'Interno 13/01/2021, al 31/03/2021;
- c. l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione della deliberazione.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica da parte del comandante della polizia locale e quello contabile da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla presente proposta di deliberazione;

**DATO ATTO** del parere favorevole dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012 acquisito con Verbale n. 5 prot. 0002489 del 04/03/2021;

Si propone affinché il Consiglio Comunale

### **DELIBERI**

1. **LA PREMESSA** è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI APPROVARE** il Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi 837-845, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come da allegato A);
3. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. **DI DARE ATTO** che per quanto riguarda i mercati svolti durante le manifestazioni, fiere, eventi si rimanda al regolamento relativo al canone unico;
5. **DI DARE ATTO CHE**, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio, individuando i funzionari responsabili al rilascio autorizzazioni;
6. **DI STABILIRE CHE** le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone di concessione dei mercati decorrono dall'1/01/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
7. **DI PUBBLICIZZARE** adeguatamente il Regolamento approvato, anche con la sua pubblicazione presso l'apposita sezione del sito internet dell'Ente;
8. **DI DARE ATTO CHE** Responsabile del procedimento, viene individuato il responsabile dei Servizi Finanziari Rag. Catia Campaci;



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

9. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267/2000, per consentire l'adozione di provvedimenti conseguenti.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltata la relazione sul punto del Segretario Comunale dott.ssa Laura Fasano.  
Udito in seguito l'intervento dell'Assessore Rosella Fogliato.

Dato atto che gli interventi di cui sopra sono registrati su supporti magnetici depositati agli atti.

Preso atto che il Consiglio si svolge in modalità di video conferenza, attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale, secondo quanto stabilito con D.L. n. 18 del 17.03.2019 e il D.S. n. 9 del 6.4.2020.

Acquisiti:

- in data 03/3/2021 il parere della Commissione competente per i Servizi di Direzione e di Staff, ai sensi dell'art. 66 comma 13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;

Richiamato il D.Lgs. 267/2000.

Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale;

Effettuata la votazione in forma palese, in modalità di video conferenza, per l'approvazione del testo della delibera in oggetto, che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti: 17  
Assenti : 0  
Astenuti: 0  
Contrari: 0  
Favorevoli: 17

Constatato l'esito della votazione

### DELIBERA

- La proposta che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge.
- Con successiva votazione unanime resa in forma palese, che dà il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

Presenti: 17  
Assenti : 0  
Astenuti: 0  
Contrari: 0  
Favorevoli: 17



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l'adozione di provvedimenti conseguenti.

Dato atto infine che il Consiglio Comunale viene sospeso per un intervallo, alle ore 21.00.

Del che si è redatto il presente verbale.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

**Firmato digitalmente**  
SICILIANO Concetta

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Firmato digitalmente**  
FASANO dott.ssa Laura

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.